NORME SUL RIORDINAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS

Art. 34

Indennità a carico dell'azienda

In caso di cessazione dal servizio gli iscritti al Fondo hanno diritto, per ogni anno di servizio prestato alle dipendenze di aziende private, del gas, anteriormente al 1° gennaio 1927, se operai, ed al 1° gennaio 1928, se impiegati, non riconosciuto utile ai sensi del precedente articolo, ad una indennita' nella seguente misura:

a) giorni 30 di retribuzione globale, se con anzianita' di servizio fino al 15° anno compiuto;

b) giorni 40 di retribuzione, globale, se con anzianita' di servizio oltre il 15° anno compiuto. L'indennita' di cui al comma precedente e' corrisposta direttamente dall'azienda a proprio carico ed e' commisurata alla retribuzione globale mensile percepita dall'iscritto all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In caso di morte dell'iscritto, l'indennita' di cui al presente articolo e' devoluta agli aventi diritto secondo le norme dell'articolo 2122 del codice civile.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1972, non più in vigore dal 20 marzo 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas
Estremi	Legge 6 dicembre 1971, n. 1084
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sul-riordinamento-del-fondo-di-previdenza-per-il-personale/art-34-indennita-a-carico-dell-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

azienda/versione/0